



Codifica documento

QFBCB-TSP

Tipo documento

Disciplinare di gara

Denominazione gara

QFBCB - Acquisizione di componentistica elettronica specialistica per la realizzazione di moduli di conversione di frequenza per il ricevitore in banda Q

Affidamento mediante

Procedura negoziata previa indagine di mercato sviluppata mediante la piattaforma elettronica dell'INAF "U-buy" e indetta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellata dall'art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108, disciplina temporanea derogatoria dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente per gli affidamenti effettuati sino al 30 giugno 2023.

CUP

C87E19000000007

CIG

97098548FF

Atto di avvio

Determinazione n. 38 del 13 marzo 2023

1/22

Importo a base di gara

€ 157.377,00

Finanziamento

Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Avviso D.D. 424 del 28/02/2018 PIR01_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq"

Responsabile del
procedimento

Ignazio Enrico Pietro Porceddu

Estensore

Ignazio Enrico Pietro Porceddu

Indice degli Articoli – Contenuto del documento

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
Art. 2.	Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”	4
Art. 3.	Modalità di indizione e affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto	5
Art. 4.	Valore dell'appalto - Lotti	5
Art. 5.	Termini temporali per la presentazione dell'offerta	6
Art. 6.	Termini di consegna del bene – Opzioni e rinnovi	6
Art. 7.	Piattaforma telematica adottata per la gestione della procedura di gara	6
Art. 8.	Criterio di aggiudicazione	7
Art. 9.	Requisiti generali, speciali e mezzi di prova	7
Art. 10.	Documentazione consegnata ai concorrenti - chiarimenti e comunicazioni	7
Art. 11.	Generalità sulle Offerte	9
Art. 12.	Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta	9
Art. 13.	Documentazione di gara richiesta ai concorrenti	9
Art. 14.	Soccorso istruttorio	12
Art. 15.	Modalità generali di valutazione dell'Offerta	12
Art. 16.	Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte	13
Art. 17.	Subappalto	13
Art. 18.	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	14
Art. 19.	Affidamento – Garanzia definitiva	14
Art. 20.	Affidamento – Stipulazione del contratto	15
Art. 21.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza	16
Art. 22.	Validità dei prezzi	16
Art. 23.	Anticipazioni	16
Art. 24.	Pagamenti	17
Art. 25.	Uso di immagini, loghi e fotografie	17
Art. 26.	Contestazioni – Inadempienze – Penalità	17
Art. 27.	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	18
Art. 28.	Fallimento dell'Aggiudicatario	19
Art. 29.	Risoluzione del contratto	19
Art. 30.	Esecuzione in danno	20
Art. 31.	Clausola risolutiva espressa	20
Art. 32.	Definizione delle controversie - Foro competente	20
Art. 33.	Procedure di ricorso	21
Art. 34.	Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali	21

Abbreviazioni, acronimi, convenzioni adottate

Aggiudicatario	Il concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
Amministrazione	L'INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF-OAC)
Affidatario/Appaltatore	Operatore economico con il quale INAF-OAC stipula il contratto
FVOE	Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC.
Capitolato tecnico	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della fornitura



prestazionale	
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel presente documento, è sotteso il riferimento al codice nel richiamo degli articoli del codice medesimo. Se non altrimenti specificato, per maggiore fluidità di lettura, a titolo esemplificativo, il richiamo "ex art. 80" dovrà essere inteso come "ex art. 80 del Codice"
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata / raggruppanda, che presentano offerta
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra INAF-OACA e Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	Incaricato INAF-OACA con il compito di rappresentarla nella gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
Dossier di Gara	Composto da: Bando di gara, disciplinare, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati che nel loro insieme forniscono ai concorrenti a) i requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnica necessari per l'ammissione alla gara; b) le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'offerta; c) i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario
Fornitura	L'oggetto dell'appalto / le prestazioni da eseguire
INAF	Lo "Istituto Nazionale di Astrofisica"
Mandatario	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi (i "mandanti"), il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo
OACA	Osservatorio Astronomico di Cagliari – Struttura di Ricerca dell'INAF
Offerta	Insieme dei documenti, che includono offerta tecnica ed economica, che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Offerente	L'operatore economico che ha presentato un'offerta
Operatore economico	Persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Requisiti tecnici	Sono i requisiti che definiscono le caratteristiche e le specifiche tecniche della fornitura
Requisiti funzionali	Sono i requisiti che indicano lo scopo, l'obiettivo e la funzione della fornitura
Requisiti prestazionali	Sono i requisiti che definiscono quale performance e livello di servizio deve avere la fornitura
SRT	Il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope", Infrastruttura di Ricerca soggetta al potenziamento con i fondi del PON.
Stazione appaltante	L'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari (anche "Amministrazione")
U-buy	Dal 18 ottobre 2018, è la piattaforma elettronica utilizzata dall'INAF per lo svolgimento delle procedure di gara

Siti Internet di rilevante interesse per la procedura di gara

U-buy - piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Profilo committente INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Portale dei pagamenti della Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Portale dei pagamenti dell'INAF

<https://inaf.bnl.pluginpay.it/>

Generazione PASSOE sul sito **A.N.AC.**

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583

P.IVA 06895721006

Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=78&level=2

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Responsabile del procedimento (Rup): Ignazio E.P. Porceddu, ignazio.porceddu@inaf.it

4/22

Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio “Sardinia Radio Telescope” (SRT), in località “Pranusanguni”, comune di San Basilio (SU), Infrastruttura di Ricerca dell'INAF. Il SRT è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola (lo specchio primario) di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (“MIUR”) ha emesso lo “Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al **potenziamento** di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020” (di seguito citato anche come “**Avviso**”).

Detto Avviso ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q) dell'Avviso, il Sardinia Radio Telescope quale “infrastruttura di ricerca” assoggettabile al potenziamento, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'INAF ha presentato la proposta progettuale “PIR01_00010 - SRT_HighFreq - **Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze**” (“**Proposta**”), articolata secondo nove “obiettivi realizzativi” (di seguito citati anche come “OR”).

Con Decreto Direttoriale n. 461 del 14 marzo 2019, il MIUR ha collocato in graduatoria la Proposta, con un punteggio complessivo di 89 su 100, approvando un importo complessivo pari a €

18.683.000,00. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione della Proposta. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'**INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del codice, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

Art. 3. Modalità di indizione e affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

Con **Determinazione a contrarre n. 38 del 13 marzo 2023**, il Direttore della *stazione appaltante* ha avviato la procedura di affidamento finalizzata alla *acquisizione di componentistica elettronica specialistica per la realizzazione di moduli di conversione di frequenza per il ricevitore in banda Q*, definito dalle specifiche tecnico-prestazionali riportate nel capitolato di gara, *file QFBCB-SOW.pdf*.

Per l'affidamento del contratto si è fatto ricorso ad una **procedura negoziata previa indagine di mercato**, interamente gestita tramite sistema telematico sviluppata sulla piattaforma elettronica dell'INAF "**U-buy**", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellata dall'art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108, *disciplina temporanea derogatoria* dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente per gli affidamenti effettuati sino al 30 giugno 2023, regolata con il criterio del **minor prezzo**.

Il contratto è cofinanziato dalla Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.

Art. 4. Valore dell'appalto - Lotti

Valore dell'appalto - base di gara.

Il **valore stimato dell'appalto**, calcolato ai sensi dell'art. 35 del Codice, combinato disposto commi 4 e 10, è fissato pari a **177.377,00 EUR**, di cui

€ 157.377,00 (*centocinquantasettemilatrecentosettantasette,zero*)

costituisce l'importo a base di gara per la fornitura dei beni elencati nello allegato "**QFBCB-componenti**", sulla quale cifra viene richiesto ai concorrenti di effettuare il ribasso.

Contribuisce al valore stimato dell'appalto l'opzione, di **importo massimo** pari a **20.000,00 EUR**, che l'Amministrazione potrà, **a suo insindacabile giudizio**, acquisire a valle dell'aggiudicazione della fornitura principale. Qualora dovesse essere attivata l'opzione, l'importo sarà quello chiesto dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta di cui alla base di gara, e non potrà essere rinegoziato.

Tutti gli importi devono essere intesi al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. Non sono dovuti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze in quanto si tratta di fornitura che non comprende la posa in opera a cura dell'aggiudicatario. La stazione appaltante non ha individuato la possibilità di suddividere la fornitura in prestazioni principali e secondarie, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice. Salva la possibilità di ricorso al subappalto.

Lotti.

Come da paragrafo precedente, l'appalto è regolato con singolo lotto.

Art. 5. Termini temporali per la presentazione dell'offerta

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla **U-buy entro e non oltre il giorno**

3 aprile 2023, ore 13:00

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte.

Art. 6. Termini di consegna del bene – Opzioni e rinnovi

Consegna.

Segue le disposizioni contenute nel documento **QFBCB-SOW**, Art. 5. La decorrenza del termine per la consegna è riferita alla data del *verbale di avvio delle prestazioni in urgenza*: il verbale riporterà la data fissata dalla stazione appaltante come termine per la consegna della fornitura. **La data di consegna è tassativa**, dovendo l'amministrazione provvedere al pagamento della fattura entro e non oltre il giorno **25 maggio 2023**. I prodotti possono essere forniti con consegne frazionate e successive, senza che si debba attendere la disponibilità dell'intero set di componenti da fornire.

Opzioni e rinnovi.

E' prevista la possibilità, come sopra anticipato che l'Amministrazione richiama la fornitura di ulteriore componentistica, come elencata nell'allegato "**QFBCB-opzione**". Non sono previsti rinnovi.

Modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del codice.

Art. 7. Piattaforma telematica adottata per la gestione della procedura di gara.

Il Codice con il combinato disposto degli artt. 40 ("Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione") e 52 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), **recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**, dispone che, **a decorrere dal 18 ottobre 2018**, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al codice, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Al fine di ottemperare agli obblighi richiamati al precedente capoverso, la **Direzione Generale dell'INAF** ha provveduto ad acquisire, per le esigenze delle "*Strutture di Ricerca*" e della "*Amministrazione Centrale*", per il tramite del "**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico della Italia Nord Orientale**" ("**CINECA**") la "*piattaforma elettronica*" denominata "**U-buy**" (in seguito, *breviter*, citata anche solo come "**Piattaforma**" o "**U-buy**") dedicata alla gestione, con modalità telematica, delle procedure disciplinate dal codice, raggiungibile all'indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

L'operatore economico che ha presentato la propria candidatura ha già provveduto a **registrarsi sulla Piattaforma**, dove l'identificazione e l'accesso alla **Piattaforma** comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ricevute.

Art. 8. Criterio di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata secondo il **criterio del minor prezzo**, ex art. 95, comma 4 del codice.

Art. 9. Requisiti generali, speciali e mezzi di prova

A pena di esclusione, i requisiti generali e speciali, di cui all'articolo 80, 83, del codice, devono essere posseduti dagli operatori economici che sono stati ammessi per tutta la durata del procedimento fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Il principio della continuità del possesso dei requisiti, dichiarati in sede di candidatura per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, esige, dunque, che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi del procedimento e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l'esclusione del concorrente dalla gara.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione aggiudicatrice negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 165/2001.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel **patto di integrità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 10. Documentazione consegnata ai concorrenti - chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale** ("*Dossier di gara*"), elaborata dalla stazione appaltante e che descrive e disciplina la gara, è costituita da:

1. **Lettera d'invito** [QFBCB-ITB]
2. **Capitolato tecnico-prestazionale** [QFBCB-SOW]
 - a) QFBCB-componenti
 - b) QFBCB-opzione
3. **Disciplinare di gara** (*questo documento*) corredato dei seguenti allegati
 - a) QFBCB-annex_01-patto - *Patto di integrità*
 - b) QFBCB-annex_02-prezzo - *Formulario offerta economica*
 - c) QFBCB-annex_03-445 - *Formulario dichiarazione DPR 445/2000*
 - d) QFBCB-annex_04-ubuy - *Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche*

4. Schema di contratto [QFBCB-schema-contratto]

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla documentazione e sulla procedura mediante la proposizione di quesiti utilizzando la sola piattaforma **U-buy**. Tali quesiti devono essere inviati almeno **2 (due) giorni solari** prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle offerte; a titolo esemplificativo, per una scadenza fissata in data 10 (dieci), l'ultimo giorno utile per la sottomissione dei quesiti sarà fissato in data 8 (otto).

Le domande riceveranno risposta **entro 1 giorno solare**, computati dal giorno successivo alla data di ricevimento, mediante pubblicazione in forma anonima sul *profilo committente* dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla **U-buy**.

Qualora venga riscontrato il malfunzionamento della **U-buy**, è possibile inviare la segnalazione, della criticità occorsa, ed eventualmente il quesito, come messaggio email all'indirizzo di posta certificata (PEC) inafoacagliari@pcert.postecert.it.

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo il termine sopra esplicitato, o usando un altro metodo / modalità di sottomissione. Le domande dovranno essere sottomesse in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **l'indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri o extra UE, **l'indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, anche durante le eventuali fasi successive, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante, come sopra riportato, e da questa all'indirizzo indicato dai concorrenti nel DGUE - documento di gara unico europeo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, incluso quello dichiarato in sede di iscrizione alla **U-buy**, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Si applica quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 11. Generalità sulle Offerte

Non saranno ammesse offerte:

- incomplete o parziali o sottoposte a condizione
- superiori alla base d'asta
- che non possiedano i requisiti o le caratteristiche minime stabilite nella Lettera di invito e relativi allegati.
- non trasmesse secondo le regole previste dalla piattaforma **U-buy**.

Art. 12. Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta

Il Regolamento **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri."

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella [Decisione di esecuzione \(UE\) 2015/1506](#) della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, **anche il formato PDF**. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, Il [Digital Signature Service \(DSS\)](#).

I documenti di gara che comporranno l'Offerta dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa con un documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammissibile, viceversa, l'Offerta degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una delle modalità di firma sopra riportate, o per la quale non possa essere univocamente determinata la sicura riconducibilità dell'offerta al soggetto registrato sulla **U-buy**.

Art. 13. Documentazione di gara richiesta ai concorrenti

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici *producano e trasmettano* **due serie di documenti**, suddivisi nelle categorie **Amministrativa** ed **Economica**:

Amministrativa

1A) Capitolato tecnico-prestazionale firmato digitalmente per accettazione

2A) Lista articoli da fornire



3A) Lista articoli da fornire in opzione

4A) Patto d'integrità (file **QFBCB-annex_01-patto.docx**). La stazione appaltante adotta il "Patto di Integrità" quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ente e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento allegato che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

5A) PASSOE. Questo documento, generato dall'operatore economico secondo le modalità sotto definite e allegato come parte della documentazione Amministrativa, consente alla stazione appaltante di effettuare con relativa celerità la verifica, tramite il portale ANAC "**FVOE**" dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione, ai sensi degli artt. 80, 83 del codice. Per generare il **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

6A) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ad ANAC da parte degli operatori economici partecipanti, ai sensi della Delibera dell'ANAC del **20 dicembre 2022, n. 621**, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: Il contributo, pari a **20,00 EUR**, dovrà essere versato secondo le modalità descritte nella citata [Delibera, consultabile anche a questo link](#), alla quale si rimanda per i dettagli.

7A) (eventuale) Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice, la parte di prestazione che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:



- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Economica

- 1E) Offerta Economica.** L'operatore economico deve sottomettere attraverso la **U-buy** la propria Offerta Economica, utilizzando il modulo (formato **.docx**) fornito dalla stazione appaltante, **QFBCB-annex_02-prezzo**, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Il prezzo offerto dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base di gara.

Art. 14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione da consegnare, escluso quando attiene all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, *non superiore a dieci giorni*, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 15. Modalità generali di valutazione dell'Offerta

La valutazione delle offerte è affidata ad un **seggio di gara** ("Seggio") formato dal responsabile

del procedimento e dalla/dal Segretaria/o verbalizzante. La seduta (le sedute) telematica avrà luogo in data che sarà comunicata ai concorrenti tramite l'area comunicazioni **U-buy**. La procedura informatizzata garantisce comunque il pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza.

La proposta di aggiudicazione dell'appalto sarà a favore dell'operatore economico la cui offerta non risulti anormalmente bassa, come esplicitato nel successivo Articolo, e che proponga il prezzo chiesto più basso.

La stazione appaltante, su motivata relazione del RUP, procederà all'esclusione del concorrente:

- qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni della Lettera d'invito o del presente Disciplinare;
- qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più dei requisiti;
- qualora sia accertato che il concorrente abbia reso dichiarazioni false.

Art. 16. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Art. 17. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

Art. 18. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

Sulla base dell'esito della valutazione delle offerte e previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione presentata dal RUP, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, la stazione appaltante aggiudica l'appalto. Resta fermo che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del codice.

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del codice, l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Art. 19. Affidamento – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del codice, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse durante la fase esecutiva delle prestazioni di fornitura. La mancata costituzione della garanzia determinerà la **decadenza** dall'aggiudicazione.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, secondo modalità da definire preliminarmente con la stazione appaltante;
- b) utilizzando il sistema [Servizio@e.bollo](#) scegliendo un PSP aderente al sistema [PagoPA](#) (cliccare per raggiungere il sito). Si invita a contattare la stazione appaltante per informazioni e supporto qualora si optasse per questa modalità di assolvimento, attraverso l'area comunicazioni della **U-buy**;
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- d) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria:

- è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- indipendentemente dalla forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto ai termini di capitolato o, se migliorativi, rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

15/22

Art. 20. Affidamento – Stipulazione del contratto

La Stazione appaltante convocherà immediatamente il concorrente aggiudicatario al fine di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge.

La stipula del contratto avverrà solo successivamente, una volta completata la procedura di verifica dell'insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. All'Aggiudicatario sarà richiesto di pagare **l'imposta di bollo**, stimata in **64,00 EUR**.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Termine dilatorio

Per il combinato disposto dall'art. 32, comma 9 e comma 10 lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio.

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante *scrittura privata*, integrata dal capitolato tecnico e dall'eventuale verbale conseguente all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Spese a carico dell'aggiudicatario

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le (eventuali) spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

Art. 21. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, è sempre consentita **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice medesimo.

Ciò anche in ragione del fatto che la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la *perdita di finanziamenti comunitari*.

16/22

Art. 22. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara.

Art. 23. Anticipazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del codice e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 91 comma 1, e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 207 comma 1, e successive modifiche e integrazioni, si dà luogo all'erogazione, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dell'anticipazione incrementata al **30% dell'importo contrattuale**. Il **pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa** per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106

del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 24. Pagamenti

Completata positivamente la procedura di collaudo, acquisito dal RUP il **certificato di verifica di conformità** ovvero di **regolare esecuzione** della fornitura, e ai sensi dell'art. 102 del codice, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento e approvazione degli atti di verifica di conformità da parte del Direttore della stazione appaltante, l'Aggiudicatario potrà emettere la fattura elettronica. Ai sensi del D.lgs. 192/2012, la stazione appaltante effettuerà, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale con bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicatario.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 25. Uso di immagini, loghi e fotografie

È fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, **l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.**

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 26. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Disciplinare, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP.

Le comunicazioni del RUP o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC),

come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base di gara per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del **RUP** e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, **non può superare il 10% (dieci per cento)** del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 27. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 28. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del codice.

Art. 29. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al codice.

Art. 30. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 31. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 32. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il **Foro** territoriale competente sarà esclusivamente quello **di Cagliari** e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 33. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna**, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 34. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della **"Commissione giudicatrice"**, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica **"Google Drive"** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;



- c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo:
rp-d-inaf@legalmail.it.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).